

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE del Verbano Cusio Ossola - "ASL VCO" di Omegna E L'ISTITUTO WATSON sede di TORINO e CHIVASSO PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO DI LAUREATI IN PSICOLOGIA O MEDICINA E CHIRURGIA ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson, d'ora in poi denominata "soggetto proponente", con sede legale a Torino, Corso Vinzaglio 12 bis e sede periferica di Chivasso, Codice Fiscale/P. IVA 02407780010 rappresentata da Enrico ROLLA, nato a VIU' - TO il 06/07/1948

E

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, ASL VCO, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", C.F./P. IVA 00634880033, con sede ad Omegna (VB), in via Mazzini 117, rappresentata dal Dr. Sandrini Renzo, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, nella sua qualità di DELEGATO dal rappresentante legale pro tempore dell' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, il Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso, domiciliato per la carica come sopra.

Premesso che:

L'Istituto Watson è stato abilitato ad istituire e attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, con Decreto Ministeriale (MURST) in G.U. n° 92 del 21/04/1998 che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art., 3 L.56/89, sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue presso Istituzioni pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Il soggetto ospitante individua la struttura presso la quale verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio, presso le stesse vengono svolte attività nell'ambito psicoterapeutico e psicologico clinico idoneo all'apprendimento previsto dal tirocinio e sono presenti operatori che svolgono dette attività con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

Il soggetto ospitante si impegna ad ospitare presso le proprie strutture – acquisito il parere del Responsabile – i tirocinanti laureati in Psicologia o Medicina Chirurgia specializzandi della scuola Istituto Watson.

L'oggetto del tirocinio sarà finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale 509/98, in applicazione dell'articolo 3 della legge 56/89.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è di n° due, stabilito annualmente in accordo con il Responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

ART. 2

Il soggetto ospitante nominerà un Responsabile interno per i tirocini che dovrà essere medico o psicologo e che al termine di ogni anno certificherà l'avvenuto tirocinio e individuerà un tutor psicologo per ciascun tirocinante che verificherà le attività svolte sotto la propria supervisione e coordinamento.

ART. 3

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura con una programmazione settimanale concordata con il tutor del tirocinante. L'impegno orario, per ciascun anno accademico, è di 200 ore per il I e II anno della scuola e di 150 ore per il III e IV anno.

Al termine del tirocinio verrà rilasciato l'attestato di frequenza dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal tutor o dal Responsabile del Servizio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo consegnato all'inizio di tirocinio;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- frequentare la struttura presso le sedi preventivamente concordate con il responsabile dell'Ente;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.

61

21/3

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n°

del

Il mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

ART. 5

Il soggetto proponente si impegna a:

1. Definire con l'ente ospitante all'inizio di ciascun anno accademico l'inserimento dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione
2. Fornire strumenti culturali e didattici per attività di tirocinio degli studenti
3. Provvedere a tutti gli oneri in materia di assicurazioni per la Responsabilità Civile, Infortuni e malattia riportate in servizio e per cause di servizio, mediante copertura assicurativa polizze n.° 05/699/9999 (infortuni e malattia) e n.° 03/699/7512 (resp.civile terzi), stipulate con la Reale Mutua di Assicurazioni, gerenza di Roma.
4. Garantire l'avvenuta formazione, con frequenza a corsi, sulla prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro.

ART. 6

Il tirocinio non crea alcun obbligo di natura lavorativa o altro onere economico per il soggetto ospitante.

ART. 7

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla stipula, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Torino, _____

Omegna _____

Per l'Istituto Watson

Per il soggetto ospitante

Il Legale Rappresentante
Dr. Enrico ROLLA

Azienda Sanitaria Locale ASL VCO
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
il Direttore Responsabile SOC GASD
Gestione Attività Supporto Direzionale
(dr. Renzo SANDRINI)

9

3/3